
STUDIO LEGALE DI GIUNTA

Via Antonello da Messina 67, 95029 - Viagrande (CT)

Il caso di cui vogliamo parlarVi non è recente, ma sempre interessante.

Riguarda un soggetto che chiameremo Tizio, sorpreso dalle guardie venatorie volontarie mentre allenava i suoi cani da caccia. Tizio, fermamente convinto che al di là dell'attività venatoria, per intenderci quell'attività esercitata col fucile, le guardie volontarie non avevano alcun potere, aveva rifiutato di declinare loro le proprie generalità. Ne seguiva il suo deferimento all'A.G. per il reato ex art. 651 c.p. che punisce colui il quale si rifiuta di dare indicazioni sulla sua identità personale a un Pubblico Ufficiale.

Dando per scontato che addestrare o allenare i cani non rientra nella nozione di "esercizio di caccia" per come definito dall'art. 12 della L. n. 157/1992, la domanda che ci si pone è: le guardie volontarie possono chiedere documenti e magari elevare verbali a chi, allenando o addestrando i propri ausiliari, non si trova in esercizio di caccia ?

*La risposta ce la dá la Corte di Cassazione. Essa statuisce che in base all'art. 27, comma 1, legge n. 157 del 1992, la vigilanza venatoria è affidata: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; b) alle **guardie volontarie** delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata.*

*Continua poi la stessa Corte richiamando l'art. 28, comma 1, della legge n. 157 del 1992, a mente del quale «i soggetti preposti alla vigilanza venatoria possono chiedere a qualsiasi persona trovata **in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia**, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata».*

*A questo punto il Giudice di ultima istanza tira le fila:
se le guardie volontarie possono chiedere i documenti solo a coloro
che esercitano la caccia; se l'attività di addestramento e allenamento
non è "attività di caccia", vuol dire che Tizio non era obbligato a ren-
dere la propria identità a chi, in quelle circostanze, non rivestiva
nemmeno la qualifica di P.U..*

*Da qui l'annullamento della sentenza che aveva erroneamente con-
dannato Tizio.*

Viagrande, il 19 agosto 2016

Studio legale Di Giunta

info@studiolegaledigiunta.it

P.s.. La decisione in commento è Cass. pen., sent. n. 34688/2011